



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. **19** della **Giunta Comunale**

Oggetto: **FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **quindici** mese di **febbraio** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACO	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
BAGGIA MASSIMO	ASSESSORE	Presente
BASSO MARUSCA	ASSESSORE	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con deliberazione n. 9 del 29.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 redatto, ai sensi dell'art. 165 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e i., in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e i..

Visto l' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., che ai commi 859-861-862-863 prevede: "comma 859: A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Comma 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Comma 863: *Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859".*

Considerato che:

- ☐ in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell' art. 1 della L. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, occorre considerare sia la riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti del 2022;
- ☐ al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2021), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2022);
- ☐ al comma 862 sono previste le percentuali da applicare sugli stanziamenti del 2023 della spesa per acquisto di beni e di servizi, per calcolare del Fondo di garanzia debiti commerciali, in base all'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti registrati nell'esercizio precedente.

Dato atto inoltre che al comma 868 dell' art. 1 della L. n. 145/2018, (legge di bilancio 2019) e ss.mm., è previsto: "A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture".

Vista la nota IFEL del 21 novembre 2019 che approfondisce le norme sul rispetto dei tempi di pagamento della P.A. e che per quanto riguarda l'indicatore del ritardo annuale dei pagamenti specifica che:

- è calcolato, come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno;
- esso tiene conto delle fatture pagate come debito commerciale e non considera quelle pagate come debito non commerciale;
- sono esclusi dal calcolo i periodi di inesigibilità delle somme per contestazione o contenzioso;
- nel calcolo dell'indicatore sono considerate:
 - ☐ le fatture scadute nell'anno, pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo di queste fatture è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
 - ☐ le fatture scadute nell'anno, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente (i 30gg o 60 gg di cui all'art. 4 del d. Lgs. n. 231 del 2002), oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza

- nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere valori positivi, negativi o nulli;
- ☐ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute nell'anno. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Può assumere solo valori positivi;
 - ☐ le fatture scadute nell'anno, non pagate e ricevute negli anni precedenti. Si tratta delle fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno precedente, oppure delle fatture ricevute negli anni precedenti per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza nell'anno di riferimento. Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre dell'anno e può assumere solo valori positivi; Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 - ☐ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute nell'anno. Si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture ricevute nell'ultima parte dell'anno o fatture per le quali si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo);
 - ☐ le fatture non scadute, pagate nell'anno e ricevute negli anni precedenti. Anche in questo caso si tratta di fatture pagate in anticipo rispetto alla scadenza (nel dettaglio: fatture per cui si è giustificata una sospensione dei termini di pagamento tale da prorogare la scadenza agli anni successivi). Il ritardo è calcolato come il numero di giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza e la data di pagamento e può assumere solo valori negativi (anticipo). Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2022, del Comune di Malè sono le seguenti:

Dati aggiornati al 13/02/2023

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente: **euro 0,00;**
Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) elaborato da PCC **euro 0,00;**
Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2022: **euro 2,13 mln;**
Rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo **0%;**
Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato da PCC **-7 giorni.**

Dato atto, pertanto, che l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo pari a **-7 giorni.**

Dato atto, pertanto, che l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo pari a **-7 giorni.**

Rilevato quindi che, sulla base dei dati risultanti, sia dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), che dalla contabilità dell'ente, il Comune di Malè non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, in quanto il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti assume valore negativo. Dato atto inoltre che il Comune di Dimaro Folgarida ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti al comma 868 dell'art. 1 della L. 145/2018 e ss.mm..

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19909, n. 8/L e s.m.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il principio contabile 4/1 del D. Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 30.06.2016 n. 26;
- il Regolamento di contabilità vigente, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s. m.;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di prendere atto delle risultanze per l'anno 2023 della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Malè come di seguito riepilogate:

Dati aggiornati al 13/02/2023

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) elaborato dai sistemi contabili dell'ente: **euro 0,00;**

Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) elaborato da PCC **euro 0,00;**

Importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2022: **euro 2,13 mln;**

Rapporto tra debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo **0%**;

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato da PCC **-7 giorni.**

2. Di dare atto che il Comune di Malè ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. 33/2013 e della trasmissione alla PCC della comunicazione dello stock del debito residuo e dell'avvenuto pagamento delle fatture (comma 868 art. 1 L. 145/2018).
3. Di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della legge 145/2018 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato fondo garanzia debiti commerciali.
4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
5. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data

ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO AL FONDO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 15/02/2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 15/02/2023

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 15/02/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **17/02/2023** al giorno **27/02/2023**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 15/02/2023

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 17/02/2023

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti